

Interdittive antimafia, il giudice valuta le chance di bonifica dell'impresa

Infiltrazioni criminali

Il Consiglio di Stato delinea le differenze con il controllo deciso dal prefetto

Guglielmo Saporito

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha chiarito le competenze del prefetto e della magistratura penale sui controlli antimafia che possono evitare l'espulsione dell'impresa dal mercato prevista dal Codice antimafia (Dlgs 159/2011).

La legge 152/2021 ha infatti accentuato il ruolo del prefetto e previsto percorsi utili ad evitare la paralisi dell'interdittiva: quando vi sono elementi spia di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, l'impresa viene ammessa ad un contraddittorio (20 giorni) e se il contatto mafioso è «solo occasionale», il prefetto prescrive un periodo (da sei mesi a un anno) di controllo sull'impresa denominato «prevenzione collaborativa» che, in parte, utilizza i criteri di controllo previsti dal Dlgs 231/2001 (sulla responsabilità di enti e società) ed in parte ricorre ad esperti che coadiuvano il prefetto nel verificare se il contatto con l'ambiente mafioso sia occasionale o strutturale. Solo in caso di sicura contaminazione, scatta l'interdittiva.

Questo meccanismo fornisce al

ad un periodo di vigilanza, da uno a tre anni, durante il quale il giudice, anche avvalendosi di soggetti esperti estratti da un apposito albo (amministratori giudiziari), sottopone a vigilanza l'impresa e, consentendo la prosecuzione dell'attività, verifica se sussista un'infiltrazione occasionale o strutturale.

Ora l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 6-7-8 del febbraio 2023) chiarisce il rapporto tra vigilanza prefettizia e penale. Entrambe puntano ad evitare le contaminazioni mafiose dell'impresa, ma la prevenzione collaborativa (prefettizia) e il controllo giudiziario (penale) hanno percorsi autonomi, con diversi presupposti: mentre il prefetto valuta la storia dell'impresa, attingendo elementi registrati nella Banca dati interforze (indagini, informazioni, parentele, condanne), il giudice penale considera anche le possibilità future di bonifica, se cioè l'impresa può evitare contatti mafiosi.

In virtù di questa autonomia, i due controlli possono avere esiti diversi: il tribunale della prevenzione, con l'ausilio dei propri esperti, può convincersi della trasparenza dell'impresa e della mera occasionalità di eventuali contatti mafiosi; ma contemporaneamente il Prefetto, consultando la Banca dati interforze ed altri elementi di indagine, può ritenere consolidata un'infiltrazione mafiosa nella stessa impresa.

prefetto uno strumento (definito «controllo collaborativo»), con caratteristiche simili a quello utilizzato dal Tribunale penale della prevenzione, sottoponendo l'impresa



NT+DIRITTO

Il testo integrale
dell'articolo su:

ntplusdiritto
.ilsole24ore.com